



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA TAR CAMPANIA –SEZIONE DI SALERNO n.1818/2018 VERTENZA DI MIELE ANTONIO C/COMUNE SALA CONSILINA.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

Con ricorso presentato dinanzi al TAR della Campania-Sez.di Salerno notificato a questo Comune in data 25/9/2018, il sig. Di Miele Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Igino Cappelli e dall'avv. Rocco A. Brienza chiedeva l'annullamento e la declaratoria di illegittimità del "silenzio serbato sulla richiesta in data 13/7/2018 acquisita agli atti del Comune di Sala Consilina al prot.n.12587 del 18/7/2018", nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione all'istanza di accesso agli atti ed intesa ad ottenere copia: "...omissis..." con conseguente ordine al Comune di Sala Consilina di provvedere nel designando termine ex art.117 comma 2 c.p.a. al rilascio delle copie degli atti richiesti e per la nomina del Commissario ad acta ex art. 117 c.3 c.p.a. ,affinche' lo stesso provveda... omissis...", con ristoro di spese e compensi.

In conseguenza del succitato ricorso ed a seguito della relazione all'uopo redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica, con delibera di Giunta Comunale n. 223 del 4/10/2018 esecutiva ai sensi di legge, per tutte le motivazioni nella stessa rappresentate, è stato deciso di costituire l'Ente nel giudizio intrapreso, conferendo per l'effetto incarico all'avv. Alfredo Messina da Salerno al fine di esperire ogni necessaria ed utile azione a tutela delle ragioni del Comune.

Il ricorso in parola è stato accolto dal T.A.R. con la sentenza n.1818/2018, pubblicata il 19/12/2018, per tutte le motivazioni nella stessa evidenziate, ed ha inoltre, condannato il Comune di Sala Consilina al rimborso del contributo unificato e al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori, con attribuzioni in favore degli avvocati Igino Cappelli e Rocco Antonio Brienza, antistatari ex art.93 c.p.c.

In merito alla succitata sentenza il legale del Comune, avv. Alfredo Messina, con nota del 20/12/2018, non ha ritenuto opportuno adire il Consiglio di Stato "anche al fine di evitare il radicalizzarsi un giudicato, ancorché incidentale, che costituisca un precedente negativo nell'eventuale azione di accertamento della proprietà del bene".

Non si è proceduto, pertanto, ad appellare la sentenza in parola, atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facoltà discrezionale dell'Amministrazione, nel caso in questione, l'appello alla Sentenza del TAR, in assenza di nuovi e giustificati motivi, avrebbe potuto addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c.

Tanto premesso si precisa che la fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio.

L'art.194 del TUEL 267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove è indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a) sentenze esecutive.

Pertanto, al fine di evitare l'insorgenza di danni non giustificabili per l'Ente, si ritiene di poter procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 2.203,00 di cui euro 1.903,00 per spese di lite, comprensive di IVA e CPA ed euro 300,00 quale rimborso del contributo unificato da liquidare in favore degli avvocati Igino Cappelli e Rocco Antonio Brienza antistatari.

Li 12/3/2019

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI
dott. Lucio Pisano

Amg/seg